PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con il COMUNE DI BUCCHERI.

N. 4605/U prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 263/2024

Siracusa, 04 Giugno 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con il COMUNE DI BUCCHERI.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

LPU

Al Presidente del Tribunale di Siracusa

c. a. D.ssa T. Carrubba

OGGETTO: Stipula della Convenzione tra l'Ente Comune di Buccheri ed il Tribunale di Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi ***artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992***

Il sottoscritto Alessandro Caiazzo, nato a Ragusa il 03/12/1982, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Comune di Buccheri, dichiara la disponibilità del predetto Ente, alla stipula della Convenzione con codesto Tribunale di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e finalizzata all'inserimento di soggetti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si precisa che gli stessi soggetti potranno essere inseriti nelle attività dell'ente, secondo le condizioni di impiego indicate nella Convenzione sopraindicata.

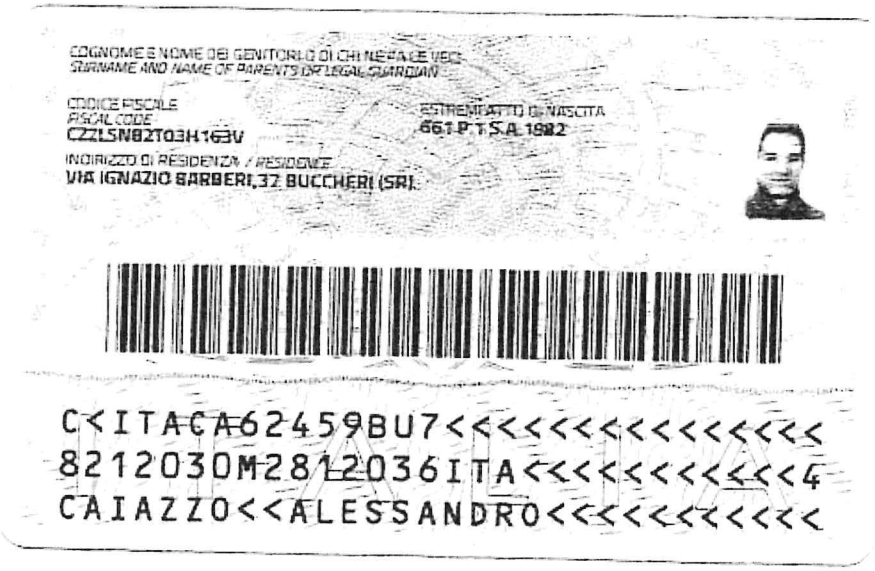
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Buccheri il 07-05-2024

COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale

Il Legale Rappresentante


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA62459BU
COMUNE DI / MUNICIPALITY
BUCCHERI
COGNOME / SURNAME
CAIAZZO
NOME / NAME
ALESSANDRO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
RAGUSA (RG) 03.12.1982
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
178
EMISSIONE / ISSUING
20.07.2018
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
03.12.2028
260843


COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CZZLSN82T03H163V
ESTREMI ATTO DI NASCITA
661 P T S A 1982
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA IGNAZIO BARBERI, 32 BUCCHERI (SR)
C<ITACA62459BU7<<<<<<<<<<<<<<<
8212030M2812036ITA<<<<<<<<<<<4
CAIAZZO<<ALESSANDRO<<<<<<<<<<<

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Scaro"
P.zza Toselli, 1
Tel 0931880369 – Fax 0931880666
Pecprotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 29 del Reg. data 07-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 274 DEL 28.08.2000, DELL'ART. 2 DEL D.M. 26.03.2001, DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS E DELL'ART. 187 COMMA 8 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30.04.1992.

L'anno duemilaventiquattro il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 11:19 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

			P	A	
1.	CAIAZZO	Alessandro	☒	☐	Sindaco
2.	TRIGILA	Antonino	☒	☐	Assessore – Vice Sindaco
3.	MAZZONE	Marinella	☒	☐	Assessore
4.	COSTANTINO	Francesca	☒	☐	Assessore (a 4 ASENTE)
5.	SALAMONE	Aaron	☒	☐	Assessore (a 4 PRESENTE)

TOTALE 5 | 0

Assiste:

☒ Il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe.
☐ Il Vice Segretario Comunale Dott. Lista Antonino.

☐ Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

☒ Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in videoconferenza ai sensi del Regolamento Comunale approvato con la Delibera di C.C. n. 4 del 18.01.2022 avente ad oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Buccheri in modalità telematica.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☐ con separata unanime votazione, dovendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
(2) N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'omissione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 274 DEL 28.08.2000, DELL'ART. 2 DEL D.M. 26.03.2001, DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS E DELL'ART. 187 COMMA 8 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30.04.1992.

Proponente Il Sindaco/L'Assessore

Redigente Il Funzionario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.08.2000, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del D. M. del 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 33 della legge n. 120 del 29.07.2010 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

 1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze
 2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli artt. 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990

- il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. del 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. n. 274/2000;
- l'Ente presso il quale dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

RITENUTO opportuno aderire a suddetta convenzione relativa all'istituto di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, a norma del quale il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;

VISTA la bozza di convenzione a tal fine predisposta dal Ministero della Giustizia e allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha individuato le attività che i beneficiari della misura di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 dovranno svolgere:

1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione degli immobili;
3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico;
5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

VISTI:

- Il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025 approvato con D.C.C. n. 38 del 27.07.2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 approvato con D.C.C. n. 39 del 27.07.2023 e le successive variazioni approvate con D.C.C. n. 43 del 29.09.2023 e con D.C.C. n. 51 del 24.11.2023;
- il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- il D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 274/2000 e il D. Lgs. n. 285/1992;
- il Decreto Ministero della Giustizia del 26.03.2001

P R O P O N E

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Buccheri e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.08.2000, dell'art. 2 del D.M. 26.03.2001, dell'art. 186 comma 9 bis e dell'art. 187 comma 8 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
2) Di nominare come tutor il Responsabile del Settore Tecnico l'Arch. Costanzo Salvatore.
3) Di dichiarare la presente convenzione valida per un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
4) Di mettere a disposizione massimo n. 2 posti contemporaneamente per i soggetti ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
5) Di dare mandato al Sindaco di provvedere alla stipula della sopra citata convenzione.
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
7) IL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.05.2012.

OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCCHERI E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 274 DEL 28.08.2000, DELL'ART. 2 DEL D.M. 26.03.2001, DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS E DELL'ART. 187 COMMA 8 DEL D. LGS. N. 285 DEL 30.04.1992.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 29-04-2024

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica:

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Li 29-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere in ordine alla regolarità contabile:

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Li 29/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii. si attesta la copertura finanziaria come segue:

CAP	CODICE	COMPETENZA (ESERC. FINANZIRIO)	PREVISIONE / STANZIAM.TO INIZIALE	STANZIAM.TO ASSESTATO (POST VARIAZIONI)	DISPONI-BILITA	PRENOTAZNE DI SPESA (NUMERO)	PRENOTAZNE DI SPESA (IMPORTO)
.....		2024	€	€	€	N.	€
.....		2025	€	€	€	N.	€
.....		2026	€	€	€	N.	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LL

L'ASSESSORE ANZIANO *IL SINDACO* *IL SEGRETARIO COMUNALE*

.....

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

LL

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n. del

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

LL

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal 07-05-2024 al 22-05-2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LL

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal..... al non sono pervenuti reclami od opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

LL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 07-05-2024 al 22-05-2024 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LL

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 07-05-2024 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 44/1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

LL

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e

dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa

E

Alessandro Caiazzo nato a Ragusa il 03/12/1982 ed residente in Buccheri nella qualità di Sindaco di Buccheri con sede in Piazza Toselli n. 1 a Buccheri, C.F. CZZLSN82T03H163V,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino attività non retribuita in favore della collettività non più di **n. 2** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione degli immobili;
3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico;
5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

Il REFERENTE/TUTOR per le su esposte attività è individuato nella seguente persona: Responsabile del settore Tecnico Arch. Salvatore Costanzo nato a Noto il 02/01/1982, residente a Noto in Via Roma n. 202;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione

Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 09.5.24.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ENTE

IL MAGISTRATO
(CARRUBBA dott.ssa Tiziana)